



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**AGFM - Tax Alert n. 2**

---

del 19 febbraio 2019

**OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI  
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>MEMORIZZAZIONE ED INVIO DEI CORRISPETTIVI.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA.....</b>	<b>3</b>

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

## 1 PREMESSA

Come noto, dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020, entreranno in vigore i nuovi obblighi<sup>1</sup>, scaglionati a seconda del volume d'affari, relativamente alla memorizzazione ed all'invio telematico dei corrispettivi. Di seguito, si riportano le principali previsioni di tale nuovo obbligo.

## 2 MEMORIZZAZIONE ED INVIO DEI CORRISPETTIVI

Il nuovo obbligo prevede che i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura<sup>2</sup> debbano memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo, pertanto, riguarderà le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia ed amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di crediti e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti dell'art. 10 (ai nn. da 1 a 5 e ai nn. 7,8,9,16 e 22 del del D.P.R. n. 633/72);
- attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggio e turismo;
- prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

L'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi riferiti alle suddette operazioni, scatterà in modo differenziato, a seconda del volume d'affari dei soggetti obbligati e, precisamente:

- **a far data dal 1° luglio 2019** per tutti i soggetti che risultano avere un volume d'affari **superiore a 400 mila euro**. A tal proposito la norma non fa riferimento al volume d'affari da prendere in

---

<sup>1</sup> Introdotti dal D.L. 119 del 2018.

<sup>2</sup> Soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72.

considerazione, ma si ritiene viste anche altre norme e la ratio di quella in commento, che ci si riferisca al volume d'affari dell'anno precedente;

- **per i soggetti diversi da quelli appena indicati** e, quindi, per coloro che risultano avere un volume d'affari **non superiore a 400 mila euro**, l'obbligo scatta dal **1° gennaio 2020**.

Dalle date sopra indicate, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiranno anche gli obblighi della loro registrazione nel registro dei corrispettivi che, in ogni caso, e fino a che l'Agenzia delle entrate non sarà in grado di mettere a disposizione del contribuente i dati Iva, si ritiene continuerà ad essere necessario, proprio per la corretta liquidazione dell'imposta.

### **3 CREDITO D'IMPOSTA**

Al fine di facilitare e sostenere l'adattamento tecnologico o la necessità di acquisto degli strumenti mediante i quali memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, la Legge di bilancio 2019 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta (con un massimo, per ogni strumento, di Euro 250 per l'acquisto e di Euro 50 per l'adattamento) direttamente riconosciuto all'acquirente o committente.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti di cui si è detto, la norma però oltre alla registrazione della fattura pone un'ulteriore condizione affinché si possa utilizzare in compensazione il credito, cioè che il corrispettivo dell'acquisto o dell'adeguamento sia stato pagato con modalità tracciabile.

In estrema sintesi, il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione Iva successiva non solo al mese di registrazione della fattura, ma a quello del suo pagamento.

\* \* \*

Tutto quanto sopra, restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**